

STATUTO
dell'Associazione Culturale Spirito Roero

Articolo 1.

E' costituita a tempo indeterminato l'Associazione Culturale Spirito Roero, aperta a tutti.

L'Associazione ha sede in Ceresole d'Alba via Martiri n. 36.

Articolo 2.

L'Associazione, a carattere volontario, non ha scopi di lucro, è apartitica e aconfessionale.

Articolo 3.

Essa persegue esclusivamente la finalità di tutelare e promuovere la conoscenza della storia politica, culturale, economica, amministrativa.

Articolo 4.

Per conseguire lo scopo sociale della propria attività, l'Associazione, anche in collaborazione con altre associazioni, enti privati e pubblici, potrà:

- organizzare e/o partecipare ad iniziative ed incontri;
- raccogliere, valorizzare e mettere a disposizione di tutti gli interessati le opere già esistenti relative al Roero;
- incoraggiare, sostenere nuovi studi attraverso premi, contributi economici per progetti di ricerca e ogni iniziativa scientifica, culturale e artistica ritenuta allo scopo;
- creare un archivio attraverso la raccolta di diari, lettere, fotografie e ogni altro documento inerente la storia e le tradizioni del Roero;
- creare un archivio video con le testimonianze dei protagonisti e comprimari della storia del territorio;
- realizzare delle pubblicazioni periodiche finalizzata alla divulgazione di articoli e studi su temi rientranti nell'oggetto dell'Associazione;
- contribuire alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui al "codice per i beni culturali e del paesaggio" adottato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24/02/2004 e successive modifiche e integrazioni;
- stampare materiale divulgativo;
- organizzare eventi, manifestazioni di ogni genere per la diffusione del patrimonio culturale del Roero;
- richiedere ad enti pubblici, a privati, a istituzioni pubbliche e private, ad altre associazioni, finanziamenti, contributi o altre forme di sostegno necessarie alla realizzazione dello scopo sociale.

Articolo 5.

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e le attività sociali.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne sia con i terzi nonché all'accettazione del presente statuto. La qualifica di socio può essere attribuita a chiunque purché maggiorenne e la stessa si perde per decesso, dimissioni, per morosità o per indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, mentre l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci.

I soci si distinguono in:

- a. soci fondatori;
- b. soci ordinari;

c. soci sostenitori
tutti aventi pari diritto al voto.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato in prima persona alla costituzione dell'Associazione, soci ordinari sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e soci sostenitori sono coloro che, oltre alla quota associativa, erogano contribuzioni straordinarie.

Articolo 6.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Articolo 7.

L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo e controllo delle attività sociali. Essa è formata dagli iscritti se persone fisiche, dai legali rappresentanti o loro delegati se persone giuridiche.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Sono di competenza delle sedute ordinarie:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- b) l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- c) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Sono di competenza delle sedute straordinarie:

- a) le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro il 31 gennaio per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma sociale per l'anno in corso e per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

L'assemblea è indetta dal Presidente dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data l'ordine del giorno.

La comunicazione ai soci deve avvenire con almeno otto giorni di preavviso, anche mediante affissione in bacheca. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega della metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di tempo di almeno un'ora. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- dietro richiesta scritta di almeno un terzo del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto valido di almeno la metà più uno dei voti espressi.

Le modifiche statutarie possono venire decise solo dall'Assemblea straordinaria.

Articolo 8.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti a votazione segreta dall'assemblea dei soci. Sono eleggibili solo i soci regolarmente tesserati. I membri restano in carica quattro anni. L'attività di consigliere non dà luogo a compensi. In caso di dimissioni di un consigliere il suo sostituto viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti, a votazione segreta, un Presidente ed un Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente nominano un segretario.

Le riunioni del Consiglio sono aperte a tutti i soci. Questi non hanno però diritto di voto e possono intervenire solo se il Presidente glielo concede. Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio viene riunito su invito del Presidente, o su richiesta di almeno tre consiglieri, e la comunicazioni va data almeno cinque giorni prima della riunione con l'indicazione degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali e l'amministrazione del patrimonio sociale. Inoltre, deve obbligatoriamente redigere entro il 31 gennaio dell'anno successivo il bilancio di rendiconto annuale.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e in sua assenza o impedimento questa spetta al Vicepresidente.

Il Segretario assiste al Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni ed è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'associazione. In assenza del segretario il compito di redigere i verbali spetta al Presidente.

Articolo 9.

I proventi con i quali l'Associazione Culturale Spirito Roero provvede alla propria attività sono:

- quote sociali
- contributi di enti pubblici e privati, associazioni, ecc.
- proventi di gestione delle iniziative;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Tutti gli utili e gli avanzi di gestione devono essere destinati agli scopi istituzionali e vige il divieto assoluto di distribuzione (diretta o indiretta) di tali utili e/o servizi diversi da quelli propri dell'Associazione a soci, associati e partecipanti all'associazione stessa.

Articolo 10.

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea dei soci con le modalità ex art. 7 (assemblea straordinaria).

In tale caso ottemperando il saldo di tutte le pendenze passive le somme restanti saranno devolute ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di utilità pubblica, sentito l'organo di controllo ai sensi dell'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 11.

Sono soci fondatori i creatori dell'associazione, nelle persone di:

Magliano Giampaolo

Cane Andrea

Destefanis Elda

Battaglino Letizia

Micca Serena

Allerino Luigi

Deltetto Mario

Scarsi Olga

Gaia Daniele

Gaia Tiziano

Caccia Paola

Bailo Fabio

Grasso Erika

Articolo 12.

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea. Essi giudicheranno e il loro insindacabile giudizio sarà inappellabile.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile.